

Legge regionale 6 agosto 2026, n. 9 (Assestamento del bilancio per gli anni 2026-2028 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

ART.6

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore di Comuni proprietari di impianti sportivi destinati allo sport del ghiaccio, fino al 100 per cento della spesa ammissibile nella misura massima di 200.000 euro, per l'acquisto di macchinari per la manutenzione di impianti sportivi destinati allo sport del ghiaccio e attrezzature finalizzate allo svolgimento di manifestazioni sportive.

13. Ai fini della concessione del contributo i soggetti di cui al comma 12 presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, dall'1 settembre al 30 settembre 2026, istanza corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte all'interno dell'impianto e di un preventivo delle spese.

14. I contributi sono concessi attraverso un procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.

15. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 204.